Allegato B - *Certificato dell'Attività extra rete Formativa*

Aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4333 del 30/10/2026 - Allegato Utente 3 (A03)

(Art.112, Art.113 del Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i.)

DICHIARAZIONE

[dott.ssa Chiara GULISANO]

[Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia]

Con riferimento ai Lavoratori e/o degli studenti, specializzandi e apprendisti (di seguito denominati "Lavoratori") dell'UNIVERSITÀ, che, nel periodo di validità della convenzione, svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

(nel seguito denominato "SOGGETTO OSPITANTE") presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 s.m.i., configurabili, quindi, come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'art. 7 del suddetto Decreto, l'UNIVERSITA' E IL SOGGETTO OSPITANTE dichiarano quanto segue.

1) L'UNIVERSITÀ dichiara:
 a) che è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori oggetto del presente accordo (Art. 112 1.a);
 b) che i Lavoratori interessati sono classificati ai fini della radioprotezione (Art.112 1.b); in particolare:

nominativo	*qualifica*	*classificazione (cat.A, cat.B, ne)*
Gulisano Chiara	Specializzanda in Ginecologia e Ostetricia	Non Classificato – non svolge attività con radiazioni ionizzanti

 c) che viene assicurato, per quanto di propria competenza, il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146 (Art.112 1.d);
 d) che viene assicurata la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Autorizzato incaricato dal Datore di Lavoro (Art. 112 1.g) e che il Lavoratore ha un certificato di idoneità per la mansione specifica in corso di validità;
 e) che i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111, fatto salvo l'obbligo del SOGGETTO OSPITANTE di informazione specifica sui rischi di cui all'Art. 113 (Art.112 1.e);

f) che provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all'Art. 132 del Decreto (Art. 112 1.f);
g) che viene istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegnato al medesimo, prima di effettuare le prestazioni nelle zone classificate del SOGGETTO OSPITANTE, il libretto personale di radioprotezione e assicurata la sua compilazione in relazione alla prestazione;
h) che viene acquisito dal SOGGETTO OSPITANTE, anche mediante scambi informativi tra i rispettivi esperti di radioprotezione, informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il Lavoratore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere (Art. 112 1.m);

2) Il SOGGETTO OSPITANTE dichiara che:
 a) assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (Art. 113.1.);
 b) provvede alla formazione e all'informazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione verrà effettuata (Art.113.2.c, Art.113.2.d);
 c) assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, quali ad esempio camici anti-X, copri tiroide, occhiali anti-X, e si accerta del loro utilizzo (Art.113.2.e). Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni o per DPI non immediatamente reperibili, (occhiali anti-X con lenti graduate, DPI personalizzati del Lavoratore, etc.) il Lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'UNIVERSITÀ, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE e verifica della compatibilità con le attività svolte;
 d) cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, del Decreto (Art.113.2.g);
 e) adotta le misure necessarie affinché per i Lavoratori di categoria A le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione a cura dell'Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE;
 f) verifica e conferma, avvalendosi dell'Esperto in Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE, l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso il SOGGETTO OSPITANTE (Art.113.2.i). In caso di necessità e/o variazioni, per mezzo dell'Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE, concorda immediatamente con l'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITÀ le eventuali azioni da intraprendere o necessarie per il corretto svolgimento delle attività ai sensi del Decreto;
 g) che viene garantita ai Lavoratori la dotazione di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione (Art.113.2.f);

h) trasmette il riepilogo delle dosi misurate con i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale, di cui al punto g), all'ufficio di prevenzione e all'Esperto in Radioprotezione dell'Università, con frequenza semestrale o comunque al termine del tirocinio presso strutture aziendali, impegnandosi comunque ad intervenire tempestivamente onde evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose;
i) si impegna ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'Esperto di Radioprotezione della UNIVERSITÀ eventuali esposizione accidentali o professionali di emergenza nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista. (Art.124.10).

L'UNIVERSITÀ e il SOGGETTO OSPITANTE concordano di fissare come vincolo di dose, sentiti i rispettivi Esperti in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (Art.112.1.l).

All'interno delle zone classificate del SOGGETTO OSPITANTE i Lavoratori effettueranno solo le attività oggetto della convenzione. I Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché al rispetto delle misure di prevenzione emanate, presso le zone classificate del SOGGETTO OSPITANTE, ai sensi dell'Art. 109 6.c del Decreto. Le norme interne sono rese disponibili ai Lavoratori in tutte le aree sorvegliate e controllate da questi frequentate.

I Nominativi degli Esperti di Radioprotezione per le attività oggetti del presente accordo sono:

- Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITÀ: Dott. Giorgio Russo (Tel. 3473010337 – e-mail: giorgio-russo@cnr.it);
- Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE: Dott. Mauro Campoleoni (Tel. 348-4924654 e-mail: mauro.campoleoni@policlinico.mi.it)

Università Degli Studi di Catania
Il Magnifico Rettore
Prof. Enrico Foti

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco